

PER LE VITTIME DELLE STRAGI NAZISTE

Disegno di legge n. 2448 - primo firmatario il senatore Antonio Pizzinato.

La presente legge ha lo scopo di tutelare e onorare, dopo oltre 60 anni dagli eventi, le vittime delle 695 stragi nazifasciste rinvenute negli archivi militari della Procura generale militare di Roma nell'anno 1994, e di riconoscere concretamente le sofferenze di coloro che, a causa di esse, riportarono lesioni gravi o subirono la perdita del coniuge, del convivente *more uxorio* o di un genitore.

L'occultamento illegale della documentazione sulle stragi nel cosiddetto «armadio della vergogna», relativamente alle quali il Parlamento ha avviato un'indagine con una apposita Commissione di inchiesta, ha impedito alla stragrande maggioranza degli italiani di conoscere la consistenza delle raccapriccianti rappresaglie di reparti militari dell'esercito tedesco, effettuate dal settembre 1943 fino alla fine della guerra nei confronti di cittadini inermi, e ai superstiti e ai familiari delle vittime di adire normalmente alle vie legali per perseguire penalmente i responsabili di tali stragi.

Il grave e forzoso ritardo scontato dalle inchieste ha pregiudicato l'esito delle indagini che, ripartite a distanza di 50 anni dagli eventi, hanno incontrato evidenti difficoltà nell'accertamento delle responsabilità, con il risultato che nel 90 per cento dei casi i giudici hanno dovuto disporre l'archiviazione del procedimento per l'impossibilità di individuare e reperire i colpevoli delle singole stragi.

A fronte della colpevole inerzia dello Stato e dei giudici responsabili in ordine all'accertamento dei crimini nazifascisti, la presente legge ha lo scopo di chiamare le istituzioni a rispondere della riparazione del debito morale e giudiziale

nei confronti delle migliaia di vittime delle stragi e del debito storico nei confronti dei cittadini italiani.

Nel merito, fatta salva la possibilità per i superstiti che non hanno finora ottenuto giustizia di proseguire nelle sedi preposte le azioni legali, la presente legge riconosce misure di equa riparazione a coloro che a causa delle stragi subirono lesioni gravi o la perdita del coniuge, del convivente *more uxorio* o di un genitore. I beneficiari previsti dalla presente legge possono esercitare il diritto alle misure di equa riparazione mediante la presentazione di una domanda in carta semplice al Ministero della difesa, corredata dalla scheda storica della strage riguardante la vittima. Un'apposita Commissione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, esamina la conformità della documentazione prodotta dai richiedenti e delibera in via definitiva il pagamento immediato degli indennizzi spettanti ai singoli beneficiari.

A riparazione dei danni di memoria causati dall'archiviazione illegale della documentazione, la presente legge dispone, inoltre, l'erogazione di risorse a titolo di contributo a favore delle Associazioni dei familiari e delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali dei luoghi che furono teatro delle stragi, per le spese di ricerca storica, manutenzione e custodia di opere dedicate alla memoria delle stragi.

A tal fine, è prevista l'istituzione di un «Fondo per la ricerca storica sulle 695 stragi nazifasciste», opportunamente finanziato dallo Stato, finalizzato al finanziamento di iniziative e di progetti volti alla conservazione della memoria, alla testimonianza ed alla ricerca storica nei luoghi che furono teatro delle stragi.

Per tutti i motivi esposti, i promotori auspicano un esame e un'appro-

vazione in tempi rapidi di questo disegno di legge.

• • •

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge si propone di tutelare ed onorare la memoria delle vittime delle 695 stragi, perpetrate dai nazifascisti in Italia durante la seconda guerra mondiale, delle quali è stata rinvenuta documentazione negli archivi della Procura generale militare di Roma, nonché di riconoscere concretamente le sofferenze di coloro che in esse riportarono lesioni gravissime o gravi e dei prossimi congiunti delle vittime. A tali fini prevede l'erogazione di risorse per il sostegno della ricerca storica e per la corresponsione di equi indennizzi.

2. L'esercizio dei diritti e la partecipazione alle provvidenze riconosciuti dalla presente legge sono indipendenti dallo stato dell'eventuale procedimento penale militare.

Art. 2 (Beneficiari)

1. A coloro che, nelle stragi di cui all'articolo 1, riportarono lesioni personali gravissime o gravi, ovvero patirono l'uccisione del coniuge, del convivente *more uxorio* o di un genitore, ed ai loro eredi, compete il diritto ad un'equa riparazione del danno, nella misura di euro 25.000 per ciascuna persona.

2. Qualora i soggetti anzidetti abbiano già conseguito riparazioni di qualsiasi natura conseguenti a tali eventi, in forza di altre disposizioni di legge o di provvedimenti giudiziari, l'indennizzo di cui al comma 1 compete solamente nella misura necessaria per integrare la somma di 25.000 euro.

3. Il conseguimento dell'indennizzo comporta l'estinzione del procedimento eventualmente instaurato ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni.

Art. 3
(Termini e modalità per l'esercizio del diritto)

1. I beneficiari possono esercitare il diritto di cui all'articolo 2 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante la presentazione di una domanda in carta semplice al Ministero della difesa, corredata da:

- a) idonea documentazione dalla quale risulti il nominativo della vittima, la data e il luogo della strage, sintesi delle modalità e reparto responsabile della strage;
- b) stato di famiglia della vittima della strage;
- c) certificazione dell'identità del richiedente.

2. Presso il Ministero della difesa è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, un'apposita Commissione composta:

- a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, e da due rappresentanti del Ministero della difesa;
- b) da due rappresentanti designati dalle Associazioni dei familiari delle vittime.

3. La Commissione esamina la conformità della documentazione prodotta dai richiedenti ai requisiti previsti dalla presente legge e delibera in via definitiva il pagamento immediato delle somme spettanti ai singoli beneficiari.

4. Contro il giudizio negativo della Commissione, il richiedente può fare ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente territorialmente.

Art. 4
(Inopponibilità del segreto investigativo)

1. Ai fini della presente legge, e nella misura necessaria per acqui-

sire la documentazione richiesta dagli articoli 3 e 7, non può essere opposto il segreto investigativo sulla documentazione delle stragi nazifasciste rinvenute negli archivi della Procura generale militare di Roma.

2. Le Procure militari competenti garantiscono l'accesso ai fascicoli alle parti lese, ai loro legali rappresentanti, ai ricercatori e alla stampa.

Art. 5
(Irrilevanza delle condizioni economiche dei richiedenti)

1. Le somme corrisposte a titolo di indennizzo dalla presente legge sono erogate indipendentemente dalle condizioni economiche dei beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno da parte dei responsabili delle stragi di cui all'articolo 1.

Art. 6
(Natura risarcitoria dell'indennizzo)

1. Le somme corrisposte a titolo di indennizzo dalla presente legge, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito e sono irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari ed assistenziali.

Art. 7
(Misure a riparazione del danno di memoria e per la ricerca storica)

1. È istituito presso il Ministero della difesa il «Fondo per la ricerca storica sulle 695 stragi rinvenute negli archivi militari della Procura generale di Roma», con dotazione iniziale di cinque milioni di euro, al quale affluiscono:

- a) il contributo dello Stato;
- b) eventuali liberalità di enti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e singoli cittadini;
- c) eventuali contributi di provenienza estera erogati da soggetti privati, aziende, istituzioni e Stati.

2. Il Fondo è utilizzato per il finanziamento di iniziative e di progetti volti alla conservazione

della memoria, alla manutenzione e custodia di opere dedicate alla memoria delle stragi, alla testimonianza ed alla ricerca storica, promossi da associazioni dei familiari delle vittime e dalle amministrazioni regionali, provinciali e comunali dei luoghi che furono teatro delle stragi, e alle quali possono collaborare le Università, gli Istituti che svolgono ricerca storica ed ogni organismo di ricerca di indiscusso valore scientifico.

3. Le iniziative e i progetti di cui al comma 2, sono presentati al Ministero della difesa, con apposita domanda in carta semplice, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti i nominativi delle vittime, la data e il luogo della strage, sintesi delle modalità e reparto responsabile della strage.

4. Alla Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 3 compete la valutazione e la determinazione degli importi finanziari da attribuire a ciascuna iniziativa di ricerca storica e di studio promossa dalle associazioni dei familiari e dalle amministrazioni comunali.

Art. 8
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ivi comprese le spese per il funzionamento della Commissione di cui all'articolo 3, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ■